



Comune di FUSCALDO

87024 - Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO COMUNALE

**per il CONFERIMENTO di INCARICHI ESTERNI
di COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA e CONSULENZA**

- adottato ai sensi dell'art.3, c. 56, della legge n. 24.12.2007 n.244 e s.m.i. e dell'art.89 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.....del.....
- inviato alla Sezione Regionale Calabria di Corte dei Conti con nota n. del.....

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, rientrante nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi del cui Regolamento è appendice, definisce e disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti, i criteri, le modalità e i limiti, nonché il relativo regime di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 6 e del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i., dall'art.110, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000 e dall'art.3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007 e s.m.i

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali esterni di collaborazione con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale altamente qualificata. Nello specifico:

- a) I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale i quali si caratterizzano in una prestazione d'opera intellettuale episodica, resa dal collaboratore in maniera saltuaria e autonoma, che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di attività circoscritte e tendenzialmente destinate a non ripetersi e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
- b) I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa che si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui al comma precedente, si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) **incarichi di studio** consistenti nello svolgimento di un'attività di assistenza tecnico – specialistica con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte inerenti all'attività amministrativa dell'ente (ad esempio: studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);

b) **incarichi di ricerca** che presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'amministrazione e riguardano lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospezione dei relativi risultati e soluzioni;

c) **incarichi di consulenza**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, di valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente (quali, ad esempio, le consulenze legali al di fuori del patrocinio del Comune in sede processuale).

d) **incarichi di collaborazione** coordinata e continuativa che si caratterizzano per la continuità delle prestazioni e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'amministrazione committente.

Quest'ultima conserva non un potere di direzione ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento.

Tali incarichi, per la loro stessa natura prevedono la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell'amministrazione, e sono distinti dalla categoria degli incarichi esterni, caratterizzata dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione.

3. Gli incarichi ad esperti esterni devono far fronte ad esigenze eccezionali e temporanee, che non possono, in alcun modo, coprire se non eccezionalmente fabbisogni ordinari riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Art. 3 – Materie escluse

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano :

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) o nucleo di valutazione che sia;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse alla realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di gara e di concorso);
- c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 626/94), fermo restando , comunque, l'obbligo di effettuare, anche in tali casi, una valutazione comparativa;
- d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- e) agli incarichi previsti dall'art.90 del D.Lgs 18.08.29000 n. 267 e s.m.i.;
- f) agli appalti di lavori ed alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'ente di cui al decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
- g) agli incarichi per attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 150/2000.

Art. 4 – Presupposti e iter di conferimento

1. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità a adempimenti :

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle attività istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- b) la prestazione deve essere temporanea e qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- d) vi deve essere una proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.
- e) il Responsabile/titolare di Posizione Organizzativa competente per la materia oggetto d'incarico deve rappresentare per iscritto al Sindaco, adeguatamente motivandola, la necessità di ricorrere all'incarico di che trattasi, precisandone la tipologia secondo quanto indicato all'art.2;
- f) l'incarico richiesto può essere conferito, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o in altro atto di indirizzo programmatico anche adottato dalla Giunta Comunale;
- g) ricevuto l'atto di cui al punto precedente, il Responsabile del Settore Affari Generali provvede a preliminarmente accertare, per mezzo di una reale ricognizione, l'inesistenza all'interno della amministrazione delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento

dell'incarico ovvero la impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Quindi provvede secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6 comunque approvando nell'atto di indizione della selezione, anche lo schema-tipo di contratto d'incarico opportunamente concordato con il Responsabile che ha attivato la procedura; per gli incarichi di cui al presente Regolamento è infatti obbligatoria, a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto nella forma almeno della scrittura privata.

h) acquisite le istanze da parte dei soggetti interessati, il Responsabile del Settore Affari Generali le rimette al Responsabile del Settore richiedente il quale, individuato l'interessato cui conferire l'incarico anche con l'ausilio del colloquio di cui all'art. 6 citato, adotta specifica determinazione di incarico e provvede alla stipula del contratto secondo lo schema approvato e di cui alla lettera precedente approvato, nonché a tutti i successivi adempimenti tecnico/amministrativi (pagamento competenze, ricezione relazioni o altro)

2. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi esterni è comunque fissata nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, direttamente o a seguito di apposita variazione. Il relativo budget generale sarà, poi, allocato tramite il PEG.

Art. 5 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento universitario, laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo) e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore d'incarico.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (a titolo esemplificativo, e non esaustivo avvocati, ingegneri, geologi, ragionieri, geometri, periti tecnici, psicologi ecc) o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore d'incarico.

3. Oltre al titolo di studio, può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

Art. 6 – Procedure per il conferimento dell'incarico mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono, di regola, conferiti tramite procedure di comparazione dei *curricula* degli esperti esterni, contenenti la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richieste in relazione alla tipologia di incarico da conferire.

Ove ritenuto opportuno, può seguire comunque un successivo colloquio con i candidati.

Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle offerte economiche.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi, sono così espletate

a. avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e sulla *home page* del sito internet del Comune per almeno n. 10/dieci giorni consecutivi.

L'avviso pubblico per la selezione dell'incarico deve contenere :

a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

- b) gli specifici requisiti culturali e professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali a cui può aggiungersi il colloquio
- e) il termine e le modalità con le quali devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico da conferirsi;
- f) l'importo del compenso adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale, l'eventuale richiesta della proposta economica relativa all'incarico.

Nel medesimo avviso è determinato altresì un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. Il Responsabile/P.O. competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art.4, c. 1 lett. h, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, in termini comparativi, i *curricula* professionali, l'esito del colloquio (ove ritenuto opportuno) e le eventuali offerte economiche sulla base dei criteri prestabiliti.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi :

- a - qualificazione professionale;
- b- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c – qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d – eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
- e – ulteriori elementi legati alle specificità dell'incarico.

Per la valutazione dei *curricula* e per l'espletamento dell'eventuale colloquio, il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta, a titolo gratuito, da altri Responsabili e nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

Della procedura comparativa di valutazione, viene stilato un verbale, presupposto per l'affidamento definitivo, conservato agli atti del Settore competente.

Art. 7 – Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative.
--

1. In deroga alla procedura di selezione prevista all'art.6, il Responsabile competente può conferire incarichi professionali di natura intellettuale ad esperti esterni, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui sopra, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione;
- b. in casi di assoluta ed oggettiva urgenza, adeguatamente documentata e motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni ed elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;



- d. quando l'incarico sia da attribuire a professionalità di chiara e riconosciuta fama.
- e. in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.
- f. In caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58 bis della legge n. 662 del 23/12/1996.

Art. 8 – Disciplinare di incarico e compenso.

1. Il Responsabile competente, già individuato in quello che ha dato impulso alla procedura, approva con propria determinazione le risultanze della procedura svolta e formalizza l'incarico da conferire mediante stipula del contratto, il cui schema è approvato nella determina di avvio della procedura selettiva, ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.

2. Il disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a – le generalità del contraente;
- b – l'oggetto della prestazione professionale con la precisazione della natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo;
- c – le modalità specifiche di esecuzione delle prestazioni ed eventuali verifiche;
- d – il luogo dove viene svolta la prestazione;
- e – il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f – l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g – la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- h – la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- i – il foro competente in caso di controversie.

3. La congruità del compenso è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto ed avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.

4. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dall'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto e può essere svolta, nei limiti concordati, anche presso la sede del committente.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito del contratto

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

2. Il Responsabile competente in ogni caso, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon Esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica eventualmente previste l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione.

Art. 10 – Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente e il collaboratore possono, rispettivamente, recedere dal contratto prima della scadenza del termine, con comunicazione scritta e motivata, con un preavviso di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune, prima del termine, nei seguenti casi :
 - a) per gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
 - b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 10 giorni naturali che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo all'incaricato l'incapacità a contrattare con la P.A.
4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si venga a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

Art. 11 – Proroga o rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di incarico.
2. Detto contratto però può essere prorogato, con l'adozione di specifica determinazione da parte del responsabile competente, per un periodo congruo solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.

Art.12 – Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti :
 - a . siano titolari, amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società, enti o istituti che hanno rapporti di qualsiasi natura con l'amministrazione;
 - b . siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lett.a ;
 - c . si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa amministrazione comunale;
 - d . siano cessati dal rapporto di lavoro con questa amministrazione e non siano ancora decorsi due anni.
2. Sono, altresì, incompatibili :
 - a) conviventi, parenti od affini sino al quarto grado, dei Responsabili del Comune, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale;
 - b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza;
 - c) dipendenti del Comune, delle proprie aziende speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, ancorché collocati in aspettativa;
 - d) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 13 – Pubblicità dell'affidamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i provvedimenti di affidamento di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati - completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e a cura del Responsabile che ha proceduto - sull'albo pretorio *on line* e sul sito web del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario competente.

3. I provvedimenti di affidamenti di incarichi autonomi di importo superiore ai 5.000,00/ cinquemila euro, ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, devono essere trasmessi al cura del Responsabile dei Servizi Amministrativi, alla competente Sezione Regionale di Controllo Regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, entro 2 mesi dalla loro adozione.

4. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. e dell'art. 53 comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti, compresi quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 c. 6, comunque affidati. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito *web* dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.

5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio che gestisce gli affari del Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. L'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per come sopra delineati, in violazione delle presenti norme regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Nessun rapporto d'incarico può aver corso se non sia stata preventivamente impegnata la spesa, stipulato il contratto/disciplinare e se non è stato ancora pubblicato sul sito del Comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

3. i corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alle vigenti tariffe professionali o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.15- Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

2. Per quanto qui non espressamente disciplinato si fa riferimento al Codice Civile, alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate in materia.